

accordo integrativo FUA 2000 E1

ACCORDO INTEGRATIVO SULLE "POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2000"

Art. 1
(termini dell'accordo)

Le parti convengono che il presente Accordo integra e modifica il precedente Accordo per il Fondo Unico di Amministrazione – anno 2000 (di seguito denominato "Accordo"), nella parte relativa alle "posizioni organizzative".

Art. 2
(contingente delle posizioni organizzative)

Le parti rammentano che con il precedente Accordo, al fine di retribuire le posizioni organizzative per l'anno 2000, è stata accantonata dal FUA la somma di lire 3.527.399.549 al netto degli oneri a carico del datore di lavoro, pari a lire 4.680.859.200 al lordo degli stessi, nonché sono stati fissati i criteri per l'individuazione di dette posizioni.

Peraltro, considerato che alla data della stipula di tale accordo non era dato conoscere l'esatto contingente delle posizioni rientranti nella casistica prevista, era stato provvisoriamente indicato un contingente di 906 posizioni – pari a quello delle posizioni individuate, su una casistica più limitata, per il 1999, così come chiesto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di autorizzazione alla predetta stipula.

Art. 3
(rideterminazione del contingente delle posizioni organizzative)

Le parti riscontrano altresì che solo oggi, al termine dei lavori della ricognizione delle posizioni aventi le caratteristiche fissate nel predetto accordo risulta possibile definire l'esatto contingente che ammonta a complessive n. 1.413 unità, come indicato nella seguente tabella:

C3 reggenti	41
C3	165
C2	461
C1	<u>746</u>
totale	1.413

Nella suindicata articolazione e nel totale di n. 1.413 le parti, pertanto, fissano il contingente delle posizioni organizzative.



ACCORDO INTEGRATIVO SULLE "POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2000"

Art. 4

(rideterminazione degli importi per le posizioni organizzative)

Le parti, constatato quindi che solo definito tale contingente di n. 1.413 posizioni organizzative si può, avuto riguardo allo stanziamento, nonché al limite minimo di lire 2.000.000 di cui all'art. 18 del CCNL 16.2.1999, definire concretamente quanto retribuire le singole posizioni, rideterminano che per ognuna l'importo, al netto degli oneri a carico dal datore di lavoro, sia il seguente:


C3 reggenti	lire	4.800.000
C3	lire	3.640.000
C2	lire	2.685.000
C1	lire	2.000.000

Art. 5

(attribuzione della indennità)

Le parti convengono che qualora la posizione organizzativa sia ricoperta da un dipendente, sempre comunque appartenente all'area funzionale C, di posizione economica inferiore, al medesimo compete l'indennità prevista per detta posizione organizzativa.


IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
Dir.Gen.Dr. Carlo LUCIDI




F.P.CGIL



FAS.CISAL-FAS



CISL F.P.I.
Settore Difesa




FED.NAZ.UGL

ANDC




UIL P.A.DIPESA



R.D.B. - CUB

CONF. S.A.L.-U.N.S.A. SIAD



Roma, 27 GIU. 2002